SENTENZA DELLA CORTE TERZA SEZIONE
DEL 18 MARZO 1982 [1]

Liliane Chaumont-Barthel
contro Parlamento europeo

«Dipendenti — surroga»

Causa 103/81

Massime

Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione contro le malattie e gli infortuni — Surrogazione a favore delle Comunità — Prevenzione di un doppio indennizzo per lo stesso danno

(Statuto del personale, art. 73)

Poiché la surrogazione a favore delle Comunità contemplata nell'ambito della copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti ha lo scopo di evitare che un dipendente venga indennizzato due volte per lo stesso danno, l'istituzione può avvalersi della surrogazione solo se l'indennità da essa concessa riguardi lo stesso danno cui si riferisce l'indennità versata dal terzo.

Nella causa 103/81,

LILIANE CHAUMONT-BARTHEL, dipendente del Parlamento europeo, residente a Elvange, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 34B, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. Martin Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Bonn, 22B, Côte d'Eich, Lussemburgo,

convenuto,

causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 24 luglio 1980 con la quale il capo della Divisione affari sociali ha stabilito che

1 — Lingua processuale: il francese.

una somma versata alla ricorrente da una società di assicurazione era coperta dalla surrogazione a favore delle Comunità nell'ambito della copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, nonché la domanda intesa alla condanna del convenuto a versare alla ricorrente la somma di 50 000 franchi belgi,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

Ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4 marzo 1968) il dipendente è coperto contro i rischi di infortunio alle condizioni fissate da una normativa (in prosieguo indicata come «regolamentazione» stabilita di comune accordo fra le istituzioni. Il n. 2, lett. c), del suddetto articolo stabilisce che il dipendente riceve un'indennità in caso di invalidità permanente parziale.

La regolamentazione stabilisce all'art. 8 che questa indennità è versata al dipendente a condizione che egli surroghi le Comunità, per l'ammontare della stessa, nei diritti e nelle azioni spettantigli nei confronti degli eventuali terzi responsabili. Il dipendente deve fornire all'istituzione cui appartiene le informazioni e le prove in suo possesso affinché essa possa, se del caso, esercitare l'azione di regresso nei confronti del terzo responsabile, e prestarle tutta la collaborazione necessaria a tale scopo. Il dipendente deve ottenere il consenzo dell'istituzione cui appartiene per poter procedere alla composizione amichevole della controversia e alla transazione con il terzo responsabile.

Il 25 maggio 1977, la ricorrente era vittima di un incidente stradale. Il 1° luglio 1977 ella, compilando e firmando l'appo-

sito modulo, surrogava le Comunità in tutti i suoi diritti di ricorso nei confronti del terzo responsabile per quanto riguardava sia le prestazioni, le indennità e i rimborsi versatile ai sensi degli artt. 72, 73 e 75 dello Statuto, sia le retribuzioni corrisposte durante il periodo, i o periodi, della sua incapacità lavorativa.

Ella si impegnava a informare preliminarmente l'istituzione cui apparteneva, entro 8 giorni, di qualunque composizione amichevole, transazione o rinuncia agli atti che fosse intervenuta con il terzo.

Nell'ambito di procedimenti penali promossi dinanzi ai tribunali lussemburghesi contro il terzo responsabile, la ricorrente, che si era costituita parte civile, veniva visitata dal perito nominato dal giudice. Nelle sue conclusioni il perito valutava il pretium doloris in 15 000 franchi lussemburghesi. Per quanto riguarda i postumi dell'incidente egli dichiarava:

«Attualmente la sensazione di dolore nell'appoggiare il gomito sinistro non è più rilevabile oggettivamente. Persiste una discreta nevralgia occipitale destra, conseguenza della distorsione cervicale subita, nonché 3 cicatrici meteosensibili e leggermente antiestetiche nella regione rotulea del ginocchio sinistro: in mancanza di postumi funzionali propriamente detti deve escludersi tuttavia una IPP.

Tenuto conto degli esiti traumatici temporanei e delle minime conseguenze durevoli, propongo di concedere all'infortunata un'indennità di 50 000 franchi per menomazione dell'integrità fisica».

In base alla perizia, alla ricorrente venivano liquidate le due somme menzionate.

Dal canto suo, il medico di fiducia del Parlamento, in un referto del 16 ottobre 1979, dichiarava che l'interessata era colpita da invalidità permanente parziale del 6 %.

Con lettera 16 gennaio 1980, il capo della Divisione affari sociali chiedeva alla ricorrente di fargli sapere se accettava la proposta del Parlamento relativa a un'indennità di 292 582 franchi, calcolata in base al tasso di invalidità del 6 % accertato. La ricorrente era anche invitata a comunicare al Parlamento l'importo dell'eventuale risarcimento ottenuto dall'assicurazione del terzo responsabile.

Con lettera 4 febbraio 1980 la ricorrente accettava la somma proposta e comunicava di non aver riscosso «invalidità» dalla controparte, ma solo un risarcimento per i dolori sopportati e la menomazione dell'integrità fisica.

Con lettera 24 luglio 1980, il capo della Divisione affari sociali informava la ricorrente che sul suo conto bancario sarebbe stata accreditata la somma di 242 582 BFR, cioè l'importo dell'indennità per invalidità permanente parziale decurtato della somma di 50 000 BFR che ella aveva ricevuto dall'assicurazione del terzo responsabile per menomazione dell'integrità fisica.

Il 2 ottobre 1980, la ricorrente presentava un reclamo contro questa decisione, che veniva respinto con decisione 29 gennaio 1981 del segretario generale.

La ricorrente ha proposto un ricorso, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, con atto registrato nella cancelleria della Corte il 28 aprile 1981.

Il procedimento si è svolto ritualmente. La Corte, sentito l'avvocato generale, e su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare il ricorso ricevibile;

2) accoglierlo e, conseguentemente:

— annullare la decisione 24 luglio 1980 del capo della Divisione affari sociali;

— quindi, condannare il convenuto a versare alla ricorrente la somma di 50 000 BFR, che costituiva l'importo dell'indennità per diminuzione dell'integrità fisica che è stata ingiustamente dedotta dall'indennità per invalidità permanente parziale inizialmente stabilita, più gli interessi annui del 6 % a decorrere dal 24 luglio 1980, data dell'illegittima trattenuta di 50 000 BFR;

— condannare il convenuto alle spese.

Il convenuto conclude che la Corte voglia:

— dare atto al convenuto che esso non contesta la ricevibilità del ricorso;

— respingere il ricorso;

— statuire sulle spese in conformità alle norme statutarie in vigore.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La ricorrente ha dedotto due mezzi.

Primo mezzo, relativo alla violazione dell'art. 73 dello Statuto

Secondo la ricorrente, le prestazioni contemplate dallo Statuto per incapacità lavorativa permanente parziale riguardano, in caso di infortunio, solo i danni fisici che hanno un'incidenza pecuniaria per la vittima e per l'istituzione da cui essa dipende.

Per il campo non coperto dalla surrogazione, per esempio il pretium doloris, il danno morale, i danni causati al veicolo o agli indumenti, gli infortunati possono ottenere risarcimenti direttamente dalla persona responsabile.

La somma concessa nella fattispecie per menomazione dell'integrità fisica riguarda il pretium doloris, non coperto dalla surrogazione, come dimostra la diagnosi del medico che parla, nel referto, degli «esiti traumatici temporanei e delle minime conseguenze durevoli» che si manifestano in «una sensazione di dolore al ginocchio ... dolori saltuari all'occipite ... e fitte a livello delle cicatrici del ginocchio» e distingue così tra l'incapacità lavorativa (che egli ha escluso) e la menomazione dell'intregrità fisica.

La decisione 24 luglio 1980 ha quindi decurtato l'indennità stabilita per invalidità permanente parziale in violazione dell'art. 73 dello Statuto e della regolamentazione comunitaria ad esso relativa.

Il *Parlamento* replica che, in base all'art. 2 della regolamentazione, «è considerato come infortunio qualsiasi avvenimento o fattore esterno ed improvviso o violento od anormale che abbia leso l'integrità fisica o psichica del funzionario». La Corte ha anche interpretato l'invalidità, ai sensi dell'art. 73, come riguardante la menomazione dell'integrità fisica del dipendente, senza riferimento al grado dell'eventuale incapacità lavorativa derivante dall'incidente (sentenza 2 ottobre 1979, causa 152/77, *B. c/ Commissione,* Racc. pag. 2819).

Il Parlamento sottolinea che, nonostante i riferimenti fatti dalla ricorrente all' «incapacità lavorativa», l'indennità di cui trattasi è accordata indipendentemente dalla capacità dell'interessato di continuare ad espletare le sue mansioni.

D'altra parte, per quanto riguarda la perizia, il medico ha ritenuto che, in mancanza di postumi funzionali veri e propri, l'infortunio non condizionava l'incapacità lavorativa in senso proprio. Inoltre, egli non ha mancato di fare una distinzione esplicita fra danno morale per i dolori sopportati e menomazione dell'integrità fisica.

Anche se il medico di fiducia del Parlamento ha concluso che esiste un'invalidità permanente parziale del 6 %, egli ha impiegato nel suo parere termini simili a quelli usati dal perito. Dal canto suo egli non ha accertato alcuna incapacità lavorativa.

La *ricorrente* sostiene che i principi enunciati nella sentenza in causa 152/77 non devono trovare applicazione nella presente causa. La sentenza citata dal Parlamento si pronuncia unicamente sulla nozione di invalidità permanente parziale, ma la ricorrente non contesta il grado di invalidità permanente parziale accertato dal Parlamento.

La surrogazione a vantaggio delle Comunità riguarda le prestazioni contemplate dallo Statuto in caso d'infortunio ed aventi carattere esclusivamente patrimoniale ad esclusione di qualsiasi danno a carattere non patrimoniale. Il suo scopo è quello di evitare che la vittima sia risarcita due volte per lo stesso danno.

Secondo il diritto lussemburghese, sussiste menomazione dell'integrità fisica solo se viene accertata un'invalidità permanente parziale e se tale invalidità non si traduce in una perdita di reddito. In mancanza di questi due presupposti, non sussiste diminuzione dell'integrità fisica, ma un danno morale in senso lato che può essere considerato comprendere il danno estetico, le conseguenze generali e gli inconvenienti che si presentano nella vita quotidiana in ragione dei postumi dell'infortunio. Ne deriva che ciò che il perito aveva definito, senza dubbio impropriamente, menomazione dell'integrità fisica, costituisce in diritto lussemburghese il danno morale.

Questo danno morale non è stato assunto a proprio carico dalle istituzioni, dato che non è compreso nelle prestazioni statutarie e le istituzioni non possono essere legittimamente surrogate in base ad un pagamento che esse non hanno effettuato.

Il *Parlamento* precisa che esso non sostiene che la presente causa debba trattarsi per analogia con la causa 152/77. Esso ha citato quest'ultima causa per confutare la tesi della ricorrente secondo cui l'art. 73, n. 2, dello Statuto concerne l'incapacità lavorativa, le prestazioni sta-

tuarie non comprendono alcuna indennità per menomazione dell'integrità fisica e il contenuto di detto articolo va interpretato in base ai diritti nazionale degli Stati membri.

Secondo il Parlamento, la controversia è disciplinata non dal diritto lussemburghese, ma dal diritto comunitario. La Corte ha respinto, nella causa 152/77, ogni riferimento alle analoghe disposizioni delle legislazioni nazionali. Il Parlamento non può accettare la definizione del danno morale attualmente fornita dalla ricorrente né tampoco ammettere che questo danno comprenda una «menomazione dell'integrità fisica» riconosciuta come conseguenza di un infortunio senza incidenza sulla capacità lavorativa.

Secondo mezzo, relativo alla violazione dei principi comuni ai diritti degli Stati membri che sono alla base della normativa comunitaria

Secondo la ricorrente, nel diritto della maggioranza dei paesi membri le nozioni di incapacità lavorativa e di menomazione dell'integrità fisica si distinguono in base ad un solo criterio: l'esistenza o l'assenza di ripercussioni economiche. Il danno che deriva dalla diminuzione dell'integrità fisica, che consiste in qualunque sofferenza fisica, qualunque infermità o conseguenza derivanti da una ferita e che non comporta alcuna incidenza né pecuniaria né sulla capacità lavorativa, rientra nella sfera d'applicazione del principio del risarcimento del danno morale.

Non può dunque esserci alcun legame fra l'indennità contemplata dallo Statuto e l'indennità concessa per «esiti traumatici e conseguenze durevoli» e la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi comuni ai diritti degli Stati membri ai quali è verosimilmente ispirata la normativa comunitaria.

Secondo il *Parlamento*, l'art. 73 è un testo autonomo che deve essere applicato e interpretato come tale, senza riferimento a norme analoghe ma distinte che possono vigere negli Stati membri. Tanto la Corte ha dichiarato nella già citata sentenza in causa 152/77.

IV — Fase orale

All'udienza del 28 gennaio 1982, la ricorrente, rappresentata dall'avv. Ernest Arendt e dall'avv. Maryvonne Lannon, del foro di Lussemburgo, e il Parlamento, rappresentato dall'avv. Martin Schmidt, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 marzo 1982.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 aprile 1981, la sig.ra Chaumont-Barthel, dipendente del Parlamento europeo, ha presentato un ricorso mirante sia all'annullamento della decisione 24 luglio 1980 del capo

della Divisione affari sociali del Parlamento, in cui si dichiara che un'indennità liquidata alla ricorrente da una società di assicurazione per menomazione dell'integrità fisica è coperta dalla surrogazione a favore delle Comunità nell'ambito della copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, sia alla condanna del convenuto a versarle la somma di 50 000 franchi belgi, che costituisce l'importo di tale indennità.

2 La ricorrente riportava, in un incidente stradale verificatosi il 25 maggio 1977, delle ferite per le quali riceveva indennità da due fonti.

3 In primo luogo, a seguito della sua costituzione come parte civile nell'ambito di un procedimento penale contro il terzo responsabile, la ricorrente otteneva, in base al referto del perito nominato dal tribunale, un risarcimento dell'importo di 65 000 franchi belgi, di cui 15 000 franchi come pretium doloris e 50 000 franchi per menomazione dell'integrità fisica, tenuto conto degli esiti traumatici temporanei e delle minime conseguenze durevoli. Il tribunale riteneva non doversi ravvisare l'esistenza di un'invalidità permanente parziale.

4 In secondo luogo, nell'ambito della copertura dei dipendenti contro i rischi d'infortunio contemplata dall'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (GU L 56 del 4 marzo 1968), la ricorrente accettava la proposta, formulata dal capo della Divisione affari sociali nella lettera 16 gennaio 1980, di versarle un'indennità di 292 582 BFR per invalidità permanente parziale, calcolata in base al tasso d'invalidità del 6 % stabilito dal medico di fiducia del Parlamento.

5 Successivamente, però, il Parlamento defalcava dall'importo di questa indennità la somma di 50 000 franchi che la ricorrente aveva ricevuto, per menomazione dell'integrità fisica, dalla società presso cui era assicurato il terzo responsabile, sostenendo che tale somma era coperta dalla surrogazione a favore delle Comunità.

6 Contro tale decisione la ricorrente inoltrava, il 2 ottobre 1980, un reclamo che veniva respinto dal segretario generale il 29 gennaio 1981. Il 28 aprile 1981 l'interessata ha presentato un ricorso in forza dell'art. 91 dello Statuto.

7 Secondo la ricorrente, le due indennità riguardano due tipi diversi di danno, l'uno morale e l'altro materiale, e il diritto di surroga delle Comunità non concerne il primo di essi. Il Parlamento sostiene, al contrario, che le due indennità costituiscono, per la ricorrente, il risarcimento della menomazione dell'integrità fisica, e che esso aveva quindi il diritto di dedurre la somma di 50 000 BFR per evitare che la ricorrente fosse risarcita due volte per lo stesso danno.

8 Al fine di poter dirimere la controversia fra le parti, è opportuno collocarla nell'ambito delle norme statutarie che si applicano al caso di specie.

9 La regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, adottata per l'attuazione dell'art. 73 dello Statuto, precisa le indennità che possono essere versate ai dipendenti in caso d'infortunio. L'art. 12, n. 2, di tale normativa concerne la fissazione del capitale versato ai dipendenti in caso di invalidità permanente parziale. L'art. 14 della stessa normativa contempla un'indennità, fissata per analogia con i valori indicati nella tabella d'invalidità di cui all'art. 12, «per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la ... capacità lavorativa [del dipendente], ne menomano tuttavia l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali».

10 Per quanto riguarda la surrogazione, la disposizione in vigore all'epoca dell'infortunio era l'art. 8 della regolamentazione, ai termini del quale le indennità contemplate sono versate ai dipendenti o ai loro aventi causa solo a condizione che essi surroghino le Comunità, per l'intero ammontare di tali indennità, nei diritti e nelle azioni loro spettanti contro l'eventuale terzo responsabile. Il 1° luglio 1977, la ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione sterotipa con la quale ha surrogato le Comunità in tutti i suoi diritti di ricorso nei confronti del terzo responsabile sia per quanto riguarda le prestazioni, indennità e rimborsi versatile ai sensi degli artt. 72, 73 e 75 dello Statuto, sia per la retribuzione corrisposta durante i periodi di incapacità lavorativa.

11 Le parti non contestano che lo scopo del diritto di surrogazione delle Comunità è quello di evitare che un dipendente venga indennizzato due volte per lo stesso danno.

12 È opportuno, pertanto, esaminare le due indennità di cui la ricorrente ha fruito al fine di stabilire se esse coprano o no lo stesso danno. Dalla lettera del capo della Divisione affari sociali in data 16 gennaio 1980 risulta, come è stato confermato in udienza, che l'indennità versata dal Parlamento riguardava solo l'invalidità permanente parziale accertata dal medico di fiducia dell'istituzione. Tale indennità rientrava nell'art. 12 della regolamentazione.

13 L'indennità concessa alla ricorrente dal tribunale è basata sugli accertamenti del perito da esso nominato, che ha espressamente escluso l'invalidità permanente parziale, pervenendo, per contro, alla conclusione che all'interessata spettava un'indennità di 50 000 BFR per menomazione dell'integrità fisica, indennità che rientra nell'art. 14 della regolamentazione.

14 Date le circostanze della fattispecie e alla luce di quanto precede, risulta che il Parlamento non ha concesso un'indennità riguardante lo stesso danno cui si riferisce quella attribuita dal tribunale. Stando così le cose, il Parlamento non poteva avvalersi della surrogazione e avrebbe quindi dovuto versare l'indennità accordata senza operare alcuna decurtazione. Bisogna dunque annullare la decisione impugnata e condannare il Parlamento a versare alla ricorrente la somma di 50 000 franchi.

15 A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso del 6 % all'anno a decorrere dal 24 luglio 1980.

Sulle spese

16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

17 Poiché il Parlamento è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° **È annullata la decisione 24 luglio 1980 del capo della Divisione affari sociali del Parlamento.**

2° **Il Parlamento è condannato a versare alla ricorrente la somma di 50 000 franchi belgi; questa somma produrrà interessi al tasso del 6 % all'anno, dal 24 luglio 1980 fino al giorno dell'effettivo pagamento.**

3° **Il Parlamento è condannato alle spese.**

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 marzo 1982.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 4 MARZO 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

La ricorrente nel procedimento, di cui oggi ci occupiamo — una dipendente del Parlamento europeo — riportava il 25 maggio 1977, in un incidente stradale, diverse ferite (contusioni con ferite alle ginocchia, contusioni al gomito sinistro ed all'anca sinistra, distorsione delle vertebre cervicali, nonché scheggiatura di un dente). Ella rimaneva perciò inabile al lavoro per tre settimane.

1 — Traduzione dal tedesco.